

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **140/1995** (ECLI:IT:COST:1995:140)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **05/04/1995**; Decisione del **20/04/1995**

Deposito del **27/04/1995**; Pubblicazione in G. U. **03/05/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21358**

Atti decisi:

N. 140

ORDINANZA 20-27 APRILE 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Bertassello Tiziana contro il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione di Bertassello Tiziana nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24 marzo 1994, ha sollevato - in relazione agli artt. 3, 32 e 35, primo comma, della Costituzione - questione di legittimità dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui dispone che l'allievo del corso di formazione per agente in prova, il quale sia stato dimesso per assenza protrattasi oltre i termini indicati nella citata disposizione, venga dimesso anche dal Corpo di Pubblica Sicurezza;

che il giudice a quo, nel richiamarsi all'ordinanza n. 84 del 1994, emessa in analogo giudizio dal T.A.R. della Liguria, osserva che la norma impone che l'allievo-agente di P.S. assente dal corso per oltre 30 giorni, ovvero per più di 40 in caso di infermità contratta durante il corso stesso, venga dimesso con cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, mentre in caso d'infermità contratta a causa di esercitazione pratica, come pure nell'ipotesi di assenza per maternità, è consentita la partecipazione al primo corso utile successivo;

che, secondo il remittente Tribunale, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoro e della salute, pari opportunità di tutela dovrebbero assistere tutti i soggetti impegnati nel corso;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità oppure d'infondatezza, in quanto la questione si presenterebbe negli stessi termini già esaminati dalla Corte con sentenza n. 297/1994;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, la quale ha altresì depositato memoria nell'imminenza della camera di consiglio, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 297/1994, in ragione dell'inidoneità delle situazioni invocate come termini di confronto ad essere assunte quali *tertia comparationis*;

che in tale decisione questa Corte ha sottolineato la razionalità della scelta che, in un sistema transitorio di reclutamento del personale, accorda un trattamento più favorevole all'allievo assente per causa connessa all'attività addestrativa;

che ciò rappresenta attuazione del principio di buon andamento della P.A. - evitando possibili strumentalizzazioni ostative ad una corretta selezione - e risulta prevalente nel bilanciamento con gli altri parametri costituzionali evocati;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in quanto il giudice a quo non offre argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 35, primo comma, della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.